

Comune di MOMO
Provincia di Novara

**Regolamento generale delle entrate comunali
e accertamento con adesione**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2023

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO	1 – Oggetto e scopo del regolamento
ARTICOLO	2 – Definizione delle entrate
ARTICOLO	3 – Disciplina delle entrate
ARTICOLO	4 – Aliquote e tariffe
ARTICOLO	5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
ARTICOLO	5-bis – Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

ARTICOLO	6 – Forme di gestione
ARTICOLO	7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
ARTICOLO	8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
ARTICOLO	9 – Attività di controllo delle entrate
ARTICOLO	10 – Rapporti con i cittadini
ARTICOLO	11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie
ARTICOLO	12 – Accertamento delle entrate non tributarie
ARTICOLO	13 – Contenzioso tributario
ARTICOLO	14 – Sanzioni tributarie
ARTICOLO	15 – Autotutela

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO	16 – Riscossione
ARTICOLO	17 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione
ARTICOLO	18 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione
ARTICOLO	19 – Recupero stragiudiziale dei crediti
ARTICOLO	20 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
ARTICOLO	21 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
ARTICOLO	22 – Rimborsi
ARTICOLO	23 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari
ARTICOLO	24 – Termini di pagamento
ARTICOLO	25 – Dilazioni di pagamento
ARTICOLO	26 – Crediti di modesta entità

TITOLO IV – Accertamento con adesione

ARTICOLO	27 – Accertamento con adesione - Presupposto
ARTICOLO	28 – Avvio del procedimento per accertamento con adesione
ARTICOLO	29 – Procedura per l'accertamento con adesione
ARTICOLO	30 – Atto di accertamento con adesione
ARTICOLO	31 – Adempimenti successivi
ARTICOLO	32 – Perfezionamento della definizione

TITOLO V – Norme finali

ARTICOLO	33 – Vigenza
ARTICOLO	34 – Norme finali

TITOLO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato dal Comune di Momo (NO) in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina in via generale le entrate Comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Definizione delle entrate

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 3 – Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli'imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione a una suddivisione del territorio Comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In assenza di atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa e in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti Comunali di applicazione, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni e le esclusioni.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici Comunali.

ARTICOLO 5-BIS - Sospensione o differimento dei termini ordinari di versamento dei tributi locali

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali ed emergenze individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. La sospensione o il differimento di cui al comma 1 possono essere disposti esclusivamente nel caso in cui sia proclamato lo Stato di Emergenza Nazionale ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., per la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della legge medesima;
3. Qualora l'evento calamitoso o naturale che origina la dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale si verifichi nei 15 giorni antecedenti la scadenza dei termini ordinari di versamento delle entrate tributarie di competenza dell'ente, o comunque non sia possibile la convocazione del Consiglio Comunale, la sospensione o il differimento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta Comunale ed in seguito comunicati al Consiglio Comunale;

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

ARTICOLO 6 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - c) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
 - d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
- 2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
- 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ARTICOLO 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
- 2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine, titolo di studio.
- 3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

- 1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 9 – Attività di controllo delle entrate

- 1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
- 2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
- 3. Nell'apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 10 – Rapporti con i cittadini

- 1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 11 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.
4. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 12 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 13 – Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il funzionario responsabile o altro dipendente.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

4. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
5. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.
7. Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.
8. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.
9. L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.
10. Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
11. In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui il diniego dovrà essere formalmente notificato.
12. Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
13. In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.
14. In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.
15. In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

16. Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.

17. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.

18. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

19. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.

20. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.

21. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento.

ARTICOLO 14 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei DD.Lgss. nn.471/1997, 472/1997, 473/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

ARTICOLO 15 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di

agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a. errore di persona o di soggetto passivo;
 - b. evidente errore logico;
 - c. errore sul presupposto del tributo;
 - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

TITOLO III – Riscossione e rimborsi

ARTICOLO 16 – Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o in una delle modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni in L. n. 225/2016, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
5. É attribuita al funzionario responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate la

sottoscrizione dell'ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.

6. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente della riscossione di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni in L. n. 225/2016, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente della riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

7. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente della riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

8. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

9. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

ARTICOLO 17 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:

- a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
- b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.

2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ARTICOLO 18 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che

riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

ARTICOLO 19 – Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

ARTICOLO 20 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ARTICOLO 21 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ARTICOLO 22 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gl'interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.
5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente rimosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
6. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al

rimborso d'importi inferiori o pari a Euro 12,00=.

ARTICOLO 23 – Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 24 – Termini di pagamento

1. Per quanto concerne i termini di scadenza per i pagamenti delle entrate si fa riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti per ciascun tributo, salvo quanto stabilito nel comma seguente.
2. Per quelle entrate le cui aliquote o tariffe sono determinate entro i termini di approvazione del bilancio e non ascrivibili a ruolo:
 - a) se il bilancio viene approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, le scadenze di pagamento rimangono fissate così come detto nel primo comma.
 - b) se i termini di approvazione del bilancio e di conseguenza quelli di determinazione delle aliquote o tariffe, a seguito di disposizioni normative vengono differiti, anche le scadenze di pagamento sono differite alla fine del mese successivo a tali termini.

ARTICOLO 25 – Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'emissione degli atti di cui al comma 792, lett. a) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) 1) fino a € 100,00: nessuna rateizzazione;
 - 2) da € 100,01 a € 500,00: fino a 4 rate mensili;

- 3) da € 500,01 a € 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili;
- 4) da € 3.000,01 a € 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
- 5) da € 6.000,01 a € 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
- 6) oltre € 20.000,00: da 37 a 72 rate mensili.

a bis) il numero di rate indicate alla precedente lettera a) possono essere incrementate qualora sussistano comprovate difficoltà finanziarie del contribuente richiedente, valutate dalla Giunta Comunale considerando:

- per le persone fisiche e le ditte individuali il reddito ISEE previsto per accedere, in generale, ai bonus sociali (relazione Consorzio Socio Assistenziale);
- per tutti gli altri soggetti l'indicatore di liquidità a dimostrazione della temporanea difficoltà di far fronte ai propri debiti (relazione del professionista incaricato);

a-ter) la possibilità di cui alla lettera a-bis) è applicabile anche ai debiti minori o uguali a € 100,00;

- b) decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di due rate, anche non consecutive nell'arco di 6 mesi;
 - c) applicazione degli'interessi nella misura pari al tasso legale vigente, maggiorato di tre punti percentuale;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli'interessi.
 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.
 5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 30.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea (polizza assicurativa o fideiussione bancaria).
 6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.

ARTICOLO 26 – Crediti di modesta entità

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e C.O.S.A.P. temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 15,00=.
3. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli'importi dovuti per i diversi periodi risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 2.

TITOLO IV – Accertamento con adesione

ARTICOLO 27 – Accertamento con adesione – Presupposto

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

ARTICOLO 28 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ARTICOLO 29 – Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ARTICOLO 30 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla legge.
4. L'atto di accertamento con adesione deve contenere quanto indicato all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 31 – Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 32.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 32 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 25, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 25.

TITOLO V – Norme finali

ARTICOLO 33 – Vigenza

1. Le norme del presente Regolamento, si applicano a decorrere dal 01/01/2020.

ARTICOLO 34 – Norme finali

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti